



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio

AVVISO AI SENSI DELL'ART. 14 BIS DEL DECRETO LEGGE N. 152 DEL 6 NOVEMBRE 2021, CONV. CON MODIF. DALLA LEGGE N. 233 DEL 29 DICEMBRE 2021.

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, con la legge 5 marzo 2020, n. 12, e, in particolare, l'articolo 1, che istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
- VISTA la legge 5 marzo 2020, n. 12, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 settembre 2020, n. 164, recante "Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca";
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, e, in particolare, gli articoli 46 e 47 concernenti le dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà;
- VISTO l'articolo 28 del decreto legge n. 50 del 17 maggio 2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 91 del 15 luglio 2022 che, al decreto legge n. 152 del 6 novembre 2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 91 del 15 luglio 2022, ha inserito l'art. 14 bis rubricato "*Patti Territoriali dell'alta formazione per le imprese*";
- VISTO il comma 1 del suindicato art. 14-bis che ha previsto, al fine di promuovere l'interdisciplinarietà dei corsi di studio e la formazione di profili professionali innovativi e altamente specializzati in grado di soddisfare i fabbisogni espressi dal mondo del lavoro e dalle filiere produttive nazionali, nonché di migliorare e ampliare l'offerta formativa universitaria anche attraverso la sua integrazione con le correlate attività di ricerca, sviluppo e innovazione, l'attribuzione, per gli anni dal 2022 al 2025, di un contributo complessivo, a titolo di cofinanziamento, di euro 290 milioni, di cui euro 20 milioni per il 2022 e di euro 90 milioni per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, alle Università che promuovono, nell'ambito della propria autonomia, la stipulazione di "*Patti territoriali per l'alta formazione per le imprese*", con imprese ovvero enti o istituzioni di ricerca pubblici o privati, nonché con altre università, pubbliche amministrazioni e società pubbliche;
- VISTO il comma 2, secondo il quale il suddetto contributo è ripartito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, all'esito della valutazione delle proposte di Patto che riceverà l'Amministrazione;



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio

- VISTO il comma 3, che condiziona l'erogazione del contributo alla effettiva sottoscrizione del Patto tra il Presidente del Consiglio dei ministri o un suo delegato, il Ministro dell'università e della ricerca, il Rettore dell'università proponente, i Rettori delle altre eventuali università;
- VISTO il comma 6, che limita la possibilità di proporre i Patti alle sole Università che hanno sede in Regioni che presentano valori inferiori rispetto alla media nazionale, in relazione a ciascuno dei seguenti parametri: a) numero di laureati rispetto alla popolazione residente nella regione interessata dal Patto, b) tasso di occupazione dei laureati a tre anni dalla laurea, c) numero di laureati in regione diversa da quella di residenza.
- VISTA la nota n.1341485 del 15 luglio 2022, con la quale l'Istituto nazionale di statistica ha trasmesso, a riscontro della richiesta effettuata dalla Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio con nota n. 17114 del 12 luglio 2022, i dati inerenti ai parametri di cui al citato comma 6, lett. a) e c), comunicando altresì di non poter fornire il dato di cui alla lett. b);
- CONSIDERATO che la Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio ha quindi chiesto il dato di cui al citato comma 6, lett. b), al Consorzio interuniversitario Almalaurea che ha fornito riscontro con nota prot. AL22/EMU/392 del 5 agosto 2022;
- CONSIDERATO che il criterio di cui al comma 6, lett. c), alla luce degli obiettivi e contenuti della norma di riferimento, va inteso nel senso che sono contemplate nel campo di applicazione della disposizione le Regioni nelle quali il numero di laureati in Regione diversa da quella di residenza sul totale dei laureati residenti è superiore rispetto alla media nazionale;
- CONSIDERATO che le Regioni che presentano dati statistici che soddisfano i tre parametri indicati dal comma 6 sono le seguenti: Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia;

DECRETA

Articolo 1

(Oggetto e finalità dell'avviso)

- 1 Il presente avviso è diretto ad attuare l'art. 14-bis del decreto-legge n. 152 del 6 novembre 2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 233 del 29 dicembre 2021, fornendo le informazioni essenziali per le Università interessate alla presentazione e alla stipulazione dei Patti citati in premessa.



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio

Articolo 2

(Termine per la presentazione dei Patti)

1. Le Università, pubbliche e private, comprese quelle telematiche, che hanno sede legale nelle Regioni Basilicata, Calabria, Puglia e Sicilia, ai sensi di quanto previsto dal comma 9 del citato art. 14-bis, devono definire e proporre la stipulazione dei Patti al Ministero dell'università e della ricerca, entro il 15 settembre 2022, secondo le modalità indicate dalla norma citata e dall'art. 3 del presente avviso.
2. Ciascuna Università può proporre la stipulazione di più di un Patto.
3. Le Università possono promuovere la sottoscrizione dei Patti anche con i soggetti indicati all'art. 14-bis che abbiano sede legale in una Regione diversa rispetto a quella dell'Università, purché la sede medesima sia collocata nell'ambito delle Regioni Basilicata, Calabria, Puglia e Sicilia.

Articolo 3

(Procedura di presentazione dei Patti)

1. Le Università sono tenute a proporre i Patti al Ministero dell'università e della ricerca mediante la compilazione del format contenuto sulla piattaforma telematica accessibile, dal 29 agosto 2022 al 15 settembre 2022, all'indirizzo <https://progetti-mur.cineca.it/mur/patti-territoriali2022/>.

Articolo 4

(Contenuto dei Patti)

1. I Patti, predisposti secondo quanto previsto dal comma 4 del citato art. 14-bis:
 - a) recano la puntuale indicazione di progetti volti, in particolare, a promuovere l'offerta formativa di corsi universitari finalizzati alla formazione delle professionalità, anche a carattere innovativo, necessarie allo sviluppo delle potenzialità e della competitività dei settori e delle filiere in cui sussiste mancata corrispondenza tra domanda e offerta di lavoro, con particolare riferimento alle discipline STEM, anche integrate con altre discipline umanistiche e sociali. I progetti possono altresì prevedere iniziative volte a sostenere la transizione dei laureati nel mondo del lavoro e la loro formazione continua, nel quadro dell'apprendimento permanente per tutto il corso della vita, e a promuovere il trasferimento tecnologico, soprattutto nei riguardi delle piccole e medie imprese;
 - b) sono corredati del cronoprogramma di realizzazione delle fasi intermedie dei progetti con cadenza semestrale e prevedono la revoca, anche parziale, del contributo in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi previsti, ferme restando le obbligazioni giuridicamente vincolanti già assunte. Per il 2022, il cronoprogramma prevede obiettivi annuali;
 - c) indicano le risorse finanziarie per provvedere all'attuazione dei progetti, distinguendo tra quelle disponibili nei bilanci delle università e quelle eventualmente a carico degli altri soggetti pubblici o privati sottoscrittori;



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio

- d) assicurano la complementarità dei relativi contenuti e obiettivi rispetto a quelli di altre iniziative di ricerca in corso o in fase di avvio, anche nell'ambito del PNRR, e possono recare misure per potenziare i processi di internazionalizzazione nei settori della ricerca coinvolti;
- e) possono prevedere, ai fini dell'attuazione, la stipulazione di accordi di programma tra le singole università o aggregazioni delle stesse e il MUR ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, o la federazione, anche limitatamente ad alcuni settori di attività o strutture, ovvero la fusione di università ai sensi dell'articolo 3 della medesima legge n. 240 del 2010.

Articolo 5 (Disposizioni finali)

1. Per ogni altro aspetto non contemplato nel presente avviso si applica integralmente quanto previsto dall'art. 14- bis del decreto legge n. 152 del 6 novembre 2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 233 del 29 dicembre 2021.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Gianluca Cerracchio